

L. 11 marzo 1953, n. 87. (Art. 23)

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 1953, n. 62.

(...)

Capo II

Questioni di legittimità costituzionale ⁽¹⁶⁾

23. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso ⁽¹⁷⁾.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere *a)* e *b)* del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato ⁽¹⁸⁾.

(16) Vedi anche i Capi I e II delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale di cui al Reg. Corte Cost. 16 marzo 1956.

(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 137, primo comma 134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

(18) La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 348 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

(...)